

STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata Associazione Casa della Solidarietà "amici di Sandra" con sede in Milano.

Il trasferimento della sede nel medesimo Comune non costituisce modifica dello Statuto.

L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi laici della Chiesa Cattolica.

Art. 2

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 3

L'Associazione si propone di promuovere attività di accoglienza e accompagnamento dei bisogni delle persone promuovendo le dinamiche di sussidiarietà.

A tal fine si propone di:

- promuovere e sostenere ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno;
- favorire l'inserimento delle persone in cerca di occupazione nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo alle opportunità e disponibilità nel mondo del lavoro. A questo scopo intratterrà rapporti con soggetti privati, con le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e monitorando possibilità occupazionali tramite bandi di Enti pubblici;
- favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la reperibilità di alloggi a basso costo;
- promuovere attività sociali, ricreative, turistiche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;
- favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione; anche attraverso collaborazioni con enti scolastici e centri di formazione professionale;
- promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli e mostre, anche in collaborazione con soggetti privati ed enti in genere;
- organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazioni di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- promuovere, sostenere, sviluppare e coordinare attività con organizzazioni/associazioni, fondazioni e corpi intermedi.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica, finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà, per lo svolgimento delle attività, ricevere donazioni, sovvenzioni di qualsiasi genere, anche immateriali e generi alimentari, previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei settori di attività.

Art. 4

Sono soci tutti coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

In particolare i soci si dividono in:

- a. **Soci Sostenitori**; sono coloro che sostengono economicamente la Associazione, si impegnano nel Comitato Direttivo e si impegnano a versare annualmente la maggior somma deliberata dal Comitato Direttivo;
- B. **Soci Ordinari**: sono coloro che si riconoscono nei valori ideali della Associazione e si impegnano a versare annualmente la minor somma deliberata dal Comitato Direttivo annualmente.

Possano soci tutte le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche che avendo presentato domanda ed avendo accettato integralmente lo Statuto ed il regolamento interno, ove fosse adottato, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, vengono ammessi a farne parte dal Comitato Direttivo.

I soci, divisi in Soci Sostenitori e Soci Ordinari, sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

Ai soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la partecipazione alla vita associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto ed in particolare:

- a) Per i Soci Sostenitori: il diritto di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, di essere nominato nel Comitato Direttivo e nel Comitato Esecutivo e di nominare gli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative;
- b) Per i Soci Ordinari: il diritto di partecipare alla vita Associativa, il diritto di voto per quanto concerne le delibere assembleari, ivi comprese quelle concernenti l'approvazione delle modificazioni statutarie, le nomine degli organi sociali e lo scioglimento dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

La domanda di ammissione deve essere presentata dall'aspirante associato al Comitato Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

L'ammissione dei soci decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione e dal pagamento della quota associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per decadenza;
- per esclusione.

I soci possono recedere dall'associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Comitato Direttivo.

Il socio decade automaticamente in caso di:

- (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o altre procedure liquidatorie;
- (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- (iv) mancato pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che non rispetta Statuto e Regolamento o agisce in materia contraria alle finalità istituzionali dell'associazione.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti se la sua istituzione viene deliberata dall'Assemblea.

Art. 7

Il Comitato Direttivo:

- dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili,
- dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio,
- è composto da sette a venti membri scelti tra i soci, ai sensi del precedente articolo 4.
- viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice. Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'assemblea;
- qualora vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo gli altri integrano il Comitato per cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
- qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione;
- elegge nel suo seno il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- Approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale;
- la sua convocazione viene fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, un giorno prima con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Comitato Direttivo
- può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale;
- per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del comitato direttiva e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri del comitato nominano un Presidente di turno.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Art. 8

Il Comitato Esecutivo

- È nominato dal Comitato Direttivo
- dura in carica tre anni come il Comitato Direttivo e i suoi membri sono scelti tra i membri del Comitato Direttivo;
- Ne fa parte di diritto il Presidente del Comitato Direttivo che avrà il ruolo di Presidente del Comitato Esecutivo;
- sono rieleggibili;
- dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio,

- è composto da tre membri scelti tra i membri del Comitato Direttivo (incluso il Presidente).;
- Ogni carica è gratuita;
- qualora venga a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo gli altri integrano il Comitato per cooptazione. I membri cooptati durano in carica fino alla prima riunione del Comitato Direttivo, la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
- qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato decade e il Comitato Direttivo deve provvedere alla nuova elezione;
- ha i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre al Comitato Direttivo e, poi, all'assemblea per l'approvazione;
- può compilare un regolamento per il funzionamento della Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il regolamento dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione;
- può distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative, fra i propri componenti o tra i Soci;
- con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero (questi poteri dovrebbero essere più correttamente attribuiti al Comitato Direttivo).
- si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale;
- la sua convocazione viene fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, un giorno prima con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, a tutti i componenti del Comitato Direttivo
- può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale;
- per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del comitato direttiva e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- è presieduto dal Presidente; in sua assenza i membri del comitato nominano un Presidente di turno.

Art. 9

l'Assemblea dei soci

- è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe;
- vi possono partecipare tutti soci;
- per i soci enti interviene il Legale Rappresentante o persona da questi delegata.
- dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- potrà essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un quinto dei soci;
- la sua convocazione, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione ovvero mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, ove istituito. L'avviso deve essere spedito o pubblicato almeno otto giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale;

- per la sua validità in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera sempre a maggioranza semplice
- delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo e su tutto quanto ad essa è demandato per Statuto.
- in particolare, gli spetta il potere di apportare modifiche allo statuto e al regolamento

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 10

La gestione sociale, quando l'assemblea lo ritenga opportuno, può essere controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, eventualmente nominato dall'assemblea, composto da tre membri effettivi tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alla necessità e al funzionamento della associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della associazione;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- e) da entrate per servizi prestati dalla associazione;

O da ogni altra entrata o conferimento che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 12

L'esercizio ha durata di un anno solare.

L'Assemblea dovrà approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13

L'estinzione o lo scioglimento dell'associazione è deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

F.to Vadelka Alessandro

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Milano, li 03 maggio 2021